

TRASFERIMENTO D'AZIENDA E LICENZIAMENTO DI DIRIGENTE

Non si applica l'articolo 47, comma 5, legge n. 428/1990

L'articolo 47, comma 5 della legge n.428/1990 prevede che nel caso di aziende in stato di insolvenza, previo accordo con le organizzazioni sindacali, si possa fare eccezione all'articolo 2112 che, nel caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, impone invece l'integrale trasferimento dei rapporti di lavoro.

La sezione Lavoro della Cassazione con sentenza del 18.01.2007 n.1097 ha ritenuta che, stante la peculiarità, del rapporto di lavoro dirigenziale, non trova applicazione ai dirigenti l'articolo 47, comma 5 della legge 428/1990.

Ciò significa che in caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda il rapporto di lavoro del dirigente si trasferirà automaticamente e senza eccezioni all'acquirente.

Naturalmente il dirigente non è soggetto alla disciplina limitativa dei licenziamenti e si potrà procedere alla risoluzione del rapporto.